



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

Circolare: Monotematica  
"Decreto Rilancio" – PARTE 1/2

Data: 21 maggio 2020

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 Serie Generale del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 c.d. "Decreto Rilancio" contenente misure fiscali di favore nei confronti di varie categorie di contribuenti nonché disposizioni di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori autonomi e finalizzate a contrastare l'emergenza COVID-19. Stante la corposità del Decreto, l'informativa di Studio verrà suddivisa in più parti.

Di seguito, si illustrano le novità più rilevanti con riferimento al Titolo II "Sostegno alle imprese e all'economia".

-PARTE PRIMA-

"SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA"

**Indice**

1. <i>Disposizione in materia di versamento dell'IRAP</i>	<i>Pag.1</i>
2. <i>Contributo a fondo perduto</i>	<i>Pag.2</i>
3. <i>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i>	<i>Pag.3</i>
4. <i>Patrimonio destinato</i>	<i>Pag.5</i>
5. <i>Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo</i>	<i>Pag.5</i>
6. <i>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</i>	<i>Pag.6</i>
7. <i>Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative</i>	<i>Pag.6</i>
8. <i>Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento</i>	<i>Pag.7</i>

***Disposizione in materia di versamento dell'IRAP***

***Art 24***

Il Decreto Rilancio prevede che non risultino dovuti:

- § il versamento del **saldo Irap** relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- § il versamento del **primo acconto IRAP** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (in generale il 2020).

**Il Decreto prevede inoltre che il primo acconto IRAP non dovuto per il 2020 sarà in ogni caso escluso**

**dal calcolo dell'IRAP da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta.**

Resta dovuto quanto già versato in termini di acconto IRAP per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Con riferimento al 2019, dunque, lo sconto fiscale è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito. Al contrario, per ciò che concerne il 2020, al fine del calcolo del saldo IRAP, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima figurativamente determinata ancorché non versata.

La misura è applicabile alle imprese e ai lavoratori autonomi con, rispettivamente, ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, per i soggetti "solari", nel 2019).

Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

### *Contributo a fondo perduto*

#### *Art. 25*

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto per i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato a seguito dell'emergenza Covid-19. In particolare:

**Soggetti interessati:** sono beneficiari del contributo i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA di cui al testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi, di cui all'articolo 54 comma 1 del TUIR, o un ammontare di ricavi, di cui al comma 85, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico relativi al periodo di imposta 2019 **non superiore a 5 milioni di euro.**

**Condizioni:** l'accesso al contributo è subordinato ad una riduzione del volume d'affari ed in particolare l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in sostanza riduzione del fatturato di almeno il 33%)**. Per determinare i predetti importi è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato

l'attività dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).

**Contributo:** l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ed in particolare:

- § **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **400 mila euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (in generale il 2019);
- § **15%** per i soggetti con ricavi o compensi compresi **tra 400 mila euro e 1 milione di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (in generale il 2019);
- § **10%** per i soggetti con ricavi o compensi compresi **tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (in generale il 2019);

È garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione della base imponibile IRAP.

**Modalità:** l'Agenzia delle entrate eroga il contributo mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario previa **presentazione di apposita istanza telematica**, anche a mezzo intermediario abilitato, per le cui modalità di trasmissione si demanda a un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**Soggetti esclusi:** non possono in ogni caso beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica di cui al paragrafo precedente, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162 bis del TUIR e i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 e 44 del DL 18/2020 (liberi professionisti titolari di partita IVA, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori dello spettacolo, professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria).

### ***Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni***

#### *Art 26*

Il decreto prevede un credito di imposta sia a favore dei soci sia a favore delle società, finalizzato a rafforzare patrimonialmente le seguenti tipologie di imprese:

- § Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società europee escluse quelle di cui al 162-bis del Tuir;

- § che presentino un fatturato annuo relativo al 2019 **compreso tra i 5 milioni e i 50 milioni di euro**;
- § che abbiano subito a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nel periodo marzo - aprile 2020 una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in **misura non inferiore al 33%**;
- § che abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto in commento ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

#### **Credito di imposta a favore dei soci**

Al socio (di qualsiasi natura) compete un **credito di imposta del 20%** dell'importo versato a titolo di aumento di capitale con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro nel rispetto delle seguenti condizioni:

- § la partecipazione oggetto di conferimento deve essere posseduta sino al 31 dicembre 2023;
- § la società che ha beneficiato del conferimento non potrà distribuire riserve di qualsiasi tipo prima del 31 dicembre 2023.

Il credito di imposta non compete alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate o sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e nelle successive sino al suo totale utilizzo nonché in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

#### **Credito di imposta a favore della società**

Alla società beneficiaria del conferimento è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo delle perdite) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale. L'accesso al credito di imposta è subordinato al rispetto da parte della società alle seguenti condizioni:

- § alla data del 31.12.2019 non rientrava nelle categorie delle imprese in difficoltà così come definite dagli appositi regolamenti comunitari;
- § si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- § si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- § non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- § non si trova nelle condizioni ostative di cui all' art.67 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n.159;
- § nei confronti di amministratori, soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva negli ultimi cinque anni per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 01 gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

***Patrimonio destinato***

***Art 27***

Cassa Depositi e Prestiti spa (in seguito CDP spa) è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato a cui sono apportati i beni e i rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze ed, eventualmente, da altri soggetti pubblici. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP spa, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari infruttiferi e irredimibili.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche aventi azioni quotate in mercati regolamentati, che:

- sono costituite nella forma di società per azioni (comprese quelle cooperative) con sede in Italia;
- non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità del Patrimonio Destinato sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in conformità con il quadro normativo europeo in materia di aiuti di stato.

Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP Spa su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

***Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda***

***Art 28***

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

**CONDIZIONI**

- § ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- § il beneficiario abbia subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

**MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei **mesi di marzo, aprile e maggio 2020** (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- § **60% dell'ammontare mensile del canone** di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- § **30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

**Il credito di imposta è commisurato all'importo del canone pagato nell'anno 2020 ed afferente ai mesi interessati sopra citati.**

Il credito di imposta può essere usato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito di imposta non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art.65 del decreto Cura Italia in relazione alle medesime spese sostenute.

***Riduzione degli oneri delle bollette elettriche***

*Art 30*

Al fine di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

In particolare, la norma prevede che l'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema al fine di:

- § ridurre le quote fisse applicate per punto di prelievo parametrando il risparmio al valore vigente nel primo trimestre dell'anno;
- § per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Si ricorda che la c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto del DL Rilancio.

***Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative***

*Art 38*

**Smart & Start Italia**

Al fine di rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative viene incrementata la dotazione finanziaria a sostegno della misura Smart & Start Italia e viene ampliata la capacità di azione della medesima.

Con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico verrà disciplinata, a talune condizioni di capitalizzazione, la conversione del prestito Smart & Start Italia in uno strumento partecipativo, accompagnato dall'ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale.

Alla misura in commento viene inoltre affiancata una misura volta a facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub, ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e il rafforzamento patrimoniale delle start up innovative.

#### **Detrazione di imposta**

E' stato introdotto un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start up o in PMI innovative, che prevede una detrazione di imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione è prevista per i contribuenti che investono in PMI innovative.

#### **Investor Visa for Italy**

Al fine di incentivare l'utilizzo del programma, sono state dimezzate le soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500 mila euro) e verso le start up innovative (da 500 mila a 250 mila euro).

#### ***Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento***

#### *Art.50*

Ai sensi dell'art.1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine "lungo" del **30 giugno 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'emergenza epidemiologica ha determinato la chiusura dell'attività di molte aziende produttrici di beni strumentali, per cui sono emerse difficoltà nel soddisfare il requisito dell'effettuazione dell'investimento entro il suddetto termine del 30 giugno 2020.

Il Decreto Rilancio interviene spostando al 31 dicembre 2020 la data ultima di effettuazione dell'investimento.

Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione

dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 non è più necessario che l'investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**